**Elezioni comunali: legittima l'esclusione della lista che non deposita il contrassegno**

**È legittimo il provvedimento che esclude una lista dalla partecipazione alle elezioni comunali per omesso deposito del relativo contrassegno a norma del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.**

Il Consiglio di Stato, Sezione II, con Sentenza del 17 settembre 2021, n. 6371, si pronuncia sul ricorso di alcuni delegati di una lista presentata in vista dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 3 e 4 ottobre 2021, avverso una sentenza del Tar Campania che rigettava la richiesta di l'annullamento di un verbale con cui la Commissione Elettorale Circondariale deliberava di ricusare la predetta lista per la tardiva presentazione della relativa documentazione e per la carenza della stessa, ed in particolare per la mancanza "[del]la dichiarazione di collegamento dei delegati della lista con il sindaco candidato, del contrassegno di lista e del bilancio preventivo delle spese per la campagna elettorale".

In particolare, il Tar ha ritenuto che in merito all'ultima motivazione, "la mancata presentazione del contrassegno elettorale nelle forme di legge è sufficiente a giustificare l'esclusione della lista, sia in quanto essa è espressamente prevista dall'art. 32 del TU, n. 1) sia perché la presentazione del modello di contrassegno di lista (depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea) deve ritenersi essenziale, proprio al fine di consentire alla Commissione elettorale circondariale di ricusare i contrassegni identici o che si possano confondere".

L'appellante, nel ricorso, deduce che la legge, ed in particolare l'art. 33 d.P.R. n. 570/1960, non prevederebbe, tra le ipotesi di ricusazione, la mancata presentazione del "modello di contrassegno", nell'inconferenza dei precedenti richiamati dal Tar senza considerare che "la presunta impossibilità di procedere al giudizio di confondibilità mai sia stata opposta dalla Commissione" e che "il contrassegno riprodotto sulla modulistica (minuziosamente descritto) ha lo stesso identico formato di quello che sarà poi riprodotto sulle schede di votazione (3 cm), la medesima definizione ed è riportato esattamente con i colori individuati nella descrittiva, sicché la Commissione era stata messa nelle condizioni di valutarne i profili di confondibilità". L'appellante ha soggiunto, sul punto, che la legge non specifica la fonte da cui deve essere tratta la rappresentazione grafica del contrassegno palesandosi piuttosto la necessità di procedere, a cura della Commissione, allo svolgimento del giudizio di ammissibilità del contrassegno secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 570/1960, venendo così in considerazione una irregolarità emendabile in sede di soccorso istruttorio da espletarsi nella finestra temporale prevista dal legislatore così come la Commissione ha fatto con riguardo all'ammissione delle liste di candidati. I ricorrenti chiedono in riforma dell'impugnata sentenza, "la riammissione della lista appellante nel procedimento per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale in data 3 e 4 ottobre 2021".

Il Consiglio di Stato giudica l'appello infondato.

Ritenuto, infatti, che, nel caso di specie, anche in disparte le ulteriori carenze documentali, si devono evidenziare le prescrizioni dettate dal d.P.R. 6 maggio 1960, n. 570, che **per i Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti prevede "è obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea**"; nell'art. 32, n. 1), **per la presentazione delle candidature nei Comun[i] con popolazione superiore ai diecimila abitanti, indica "con la lista devesi anche presentare: 1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea".**

Entrambe le norme devono essere quindi interpretate nel senso della **obbligatorietà della prescrizione in ordine al contrassegno**, essendo evidente che le esigenze di formalità in funzione della celerità e speditezza del procedimento elettorale sussistono maggiormente per i Comuni più grandi.

Nel contesto della suddetta esigenza di certezza delle situazioni giuridiche nel celere procedimento elettorale anche la ratio della disposizione di consentire alle tipografie all'uopo incaricate la facile riproduzione del contrassegno, che dovrà essere oggetto di votazione sui manifesti elettorali e sulle schede di votazione, risulta assolutamente prevalente sulla necessità di consentire eventuali integrazioni documentali.

Per questi motivi, ritenuta assorbita ogni altra deduzione, l'appello è infondato e deve essere respinto.